SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

Università dell'Aquila

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 ottobre 1991, n. 459.

Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, recante «Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi»;

Vista la deliberazione in data 27 lublio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti», pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1985, recante «Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli», pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1986 di «Approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose», pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 1986;

Visto l'art. 9-*bis*, comma 6, della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1988, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, recante «Norme in materia di esportazione e di importazione dei rifiuti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988;

Considerato che i rifiuti speciali nonché quelli tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, sopra menzionato, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, ai sensi del comma 4 dell'art. 9-*bis*della legge n. 475/1988 sopra citata;

Considerato che i rifiuti liquidi, solidi o pastosi, contenenti una o più sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, o da esse contaminati, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, sono da considerarsi pericolosi per la salute e l'ambiente anche ai fini del trasporto marittimo;

Tenuto conto che tali sostanze sono da inserire nella classe 9 che comprende le merci che per loro natura non possono essere incluse in nessuna delle altre classi;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in data 5 gennaio 1989;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 3101955/MP del 23 ottobre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini delle presenti norme i rifiuti si suddividono in:

A) rifiuti pericolosi;

B) rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti pericolosi quelli che contengono:

a) residui di una o più sostanze considerate pericolose ai fini del trasporto marittimo, di cui alle classi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

b) residui di una o più sostanze pericolose per la salute e l'ambiente e, quindi, anche ai fini del trasporto marittimo, elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, o da esse contaminati, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazioni tali da corrispondere ai parametri di tossicità e nocività di cui al punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, citata in premessa.

3. Sono rifiuti non pericolosi quelli che non contengono sostanze pericolose sopra menzionate o che, pur contenendo residui di tali sostanze, non raggiungono concentrazioni tali da farli considerare pericolosi, ai sensi del precedente comma 2.

Art. 2.

1. Ai rifiuti pericolosi indicati al precedente art. 1, comma 2.*a)*, si applicano, ai fini del trasporto marittimo, le norme particolari previste per le varie classi, contenute nelle nuove tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento, escluse le norme previste per la classe 9.

2. Ai rifiuti pericolosi indicati al precedente art. 1, comma 2.*b)*, si applicano, ai fini del trasporto marittimo, le norme particolari previste per la classe 9, contenute nella nuova tabella allegata che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 3.

1. Ai fini delle presenti norme, la classificazione delle merci pericolose adottata in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, è integrata con le tabelle allegate.

Art. 4.

1. Per il trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi si applicano le norme sulle procedure relative all'autorizzazione di imbarco e sbarco previste dai successivi articoli.

Art. 5.

1. Chi intende imbarcare rifiuti deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto di imbarco.

2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione, in duplice esemplare, uno in lingua italiana ed uno in lingua inglese oppure, in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, nella quale i rifiuti sono indicati con riferimento alle classificazioni di cui al precedente art. 3, nonché ai successivi articoli 13 e 14, oppure, in caso di rifiuti non pericolosi, da apposita dichiarazione della non pericolosità degli stessi. Dalla dichiarazione deve risultare che i rifiuti sono imballati, contrassegnati ed etichettati secondo le norme del presente regolamento e che si trovano nelle condizioni richieste per il trasporto.

3. Quando trattasi di imbarco dei rifiuti con destinazione in Stati membri della Comunità economica europea o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, alla domanda deve essere allegata copia della comunicazione effettuata all'autorità competente di destinazione e dell'attestato di ricevimento della comunicazione senza osservazioni nel caso di Stati membri della CEE o dell'atto di assenso, comunque espresso, nel caso di Stati membri dell'OCSE. Per l'esportazione dei rifiuti verso Stati terzi rispetto alla CEE e all'OCSE, alla domanda di imbarco deve essere allegata apposita autorizzazione rilasciata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente, con in calce la dichiarazione di assenso dello Stato di destinazione.

4. Qualora i rifiuti non possano essere sbarcati nel porto di destinazione e vengano respinti, il detentore che ha imbarcato i rifiuti, solidalmente con il produttore degli stessi, ha l'obbligo, sostenendone gli oneri derivanti, di provvedere al loro smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.

1. La dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 5, deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, le quantità percentuali dei componenti e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi ad una delle tabelle allegate che formano parte integrante del presente regolamento o delle tabelle previste per le classi di cui ai successivi articoli 13 e 14, oppure deve attestare che i rifiuti non contengono sostanze pericolose.

2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 non può sostituire l'attestazione di cui al comma 1.

Art. 7.

1. Per l'accesso nell'area portuale, i colli contenenti rifiuti pericolosi devono essere etichettati con l'etichetta relativa alla classe di appartenenza; i colli contenenti rifiuti pericolosi indicati all'art. 1, comma 2.*b)*, devono essere etichettati, oltre che con l'etichetta di cui alla classe 9, anche con quella prevista al comma 2.3.1 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale.

2. I colli contenenti rifiuti non pericolosi devono essere imballati in idonei recipienti metallici della capacità massima di 400 kg e contrassegnati dalla dicitura «Rifiuti non pericolosi».

Art. 8.

1. I rifiuti possono affluire nell'area portuale solo se confezionati secondo le modalità di cui all'art. 7 e dopo la presentazione sia della documentazione di cui all'art. 6, sia dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

Art. 9.

1. Il capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco, espletati gli accertamenti del caso, sentito eventualmente il chimico di porto, appone in calce ad un esemplare della dichiarazione, l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.

2. L'eventuale stazionamento entro l'area portuale dei colli contenenti rifiuti, di cui all'art. 1, comma 1.*A)*, deve avvenire nella zona e con le modalità indicate dal comandante del porto.

3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla vigente normativa sullo stoccaggio e trasporto di rifiuti.

Art. 10.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, con esclusione di quanto stabilito all'art. 5 del decreto stesso.

Art. 11.

1. Qualora sia previsto l'arrivo in un porto italiano di nave con a bordo rifiuti destinati ad impianti di smaltimento situati in territorio italiano, prima dell'arrivo deve essere data apposita comunicazione all'autorità marittima del porto di sbarco, presentando copia autentica della comunicazione effettuata alla regione nel cui territorio è ubicato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonché copia dell'attestato o dell'autorizzazione di ricevimento della regione stessa.

2. L'autorità marittima, su domanda degli interessati, rilascia, dopo effettuati gli accertamenti del caso, il nulla-osta allo sbarco, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.

Art. 12.

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 e del comma 7 dell'art. 3 del decreto 22 ottobre 1988 del Ministro dell'ambiente, all'autorità marittima del porto di imbarco o di sbarco deve essere consegnata copia del bollettino di spedizione ai fini della sicurezza portuale.

Art. 13.

1. Per i rifiuti infettanti si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 6.2, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968, e le relative norme tecniche particolari, tra le quali quelle sulla separazione delle merci pericolose incompatibili contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991.

Art. 14.

1. Per i rifiuti contenenti materie radioattive si applicano integralmente le norme previste per la relativa classe 7, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968, e le relative norme tecniche particolari, tra le quali quelle sulla separazione delle merci pericolose incompatibili contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991.

Art. 15.

1. Per i rifiuti derivanti da un'unica lavorazione e contenenti residui di un solo prodotto pericoloso, si applicano le norme particolari della classe e della tabella cui appartiene tale prodotto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 47

ALLEGATO
(art. 2)

CLASSE 1

SIGLA: 1.156.

DENOMINAZIONE: rifiuti a base di esplosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle degli esplosivi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi, etichetta, iscrizioni sull'etichetta, stivaggio: sono quelli stabiliti per gli esplosivi da cui i rifiuti derivano. Qualora i rifiuti siano costituiti da più di un esplosivo, si devono applicare le disposizioni relative all'esplosivo più pericoloso.

N. B. — Nel caso in cui i rifiuti della presente tabella contengano sostanze che presentano pericoli attribuibili alle altre classi di merci pericolose, i colli devono recare anche le etichette relative a tali pericoli secondari.

CLASSE 2

SIGLA: 2.134.

DENOMINAZIONE: rifiuti a base di gas.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei gas da cui derivano i rifiuti.

Imballaggio, grado massimo di riempimento, etichetta, stivaggio: sono quelli stabiliti per i gas da cui i rifiuti derivano. Qualora i rifiuti siano costituiti da più di un gas, si devono applicare le disposizioni relative al gas più pericoloso.

CLASSE 3

SIGLA: 3-A.32.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.

Punto di infiammabilità: inferiore a -18 °C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivani i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 3-A.33.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.

Punto di infiammabilità: inferiore a -18 °C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 3-A.34.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi.

Punto di infiammabilità: inferiore a -18 °C.

Limiti di esplosività:

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 3-A.35.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.

Punto di infiammabilità: inferiore a -18 °C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C, Mod. F e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 3-B.115.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.

Punto di infiammabilità: tra -18 °C e 23 °C (escluso).

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C.

Stivaggio su navi da carico. sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco.

SIGLA: 3-B.116.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.

Punto di infiammabilità. tra -18 °C e 23 °C (escluso).

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta Mod. C e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

SIGLA: 3-B.117.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi.

Punto di infiammabilità tra -18 °C e 23 °C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco.

SIGLA: 3-B.118.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.

Punto di infiammabilità: tra -18 °C e 23 °C (escluso).

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C, Mod. F e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

SIGLA: 3-C.72.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.

Punto di infiammabilità: tra 23 °C e 61 °C.

Limiti di esplosività —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

SIGLA: 3-C.73.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.

Punto di infiammabilità: tra 23 °C e 61 °C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

SIGLA: 3-C.74.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi.

Punto di infiammabilità: tra 23 °C e 61 °C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

SIGLA: 3-C.75.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.

Punto di infiammabilità: tra 23 °C e 61 °C.

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. C, Mod. F e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

CLASSE 4

SIGLA: 4.1.46.

DENOMINAZIONE: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di 400 kg.

Etichetta: Mod. D1.

Stivaggio su navi da carico. sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

SIGLA: 4.1.47.

DENOMINAZIONE: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o in altra forma solida, infiammabili e tossici.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di 400 kg.

Etichetta: Mod. D1 e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

SIGLA: 4.1.48.

DENOMINAZIONE: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili e corrosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di 400 kg.

Etichetta: Mod. D1 e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

SIGLA: 4.1.49.

DENOMINAZIONE: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili, tossici e corrosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: fusti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di 400 kg.

Etichetta: Mod. D1, Mod. F e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

SIGLA: 4.2.51.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. D2.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 4.2.52.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. D2 e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 4.2.53.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, corrosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. D2 e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 4.2.54.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici e corrosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. D2, Mod. F e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 4.3.51.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. D3.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 4.3.52.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. D3 e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 4.3.53.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. D3 e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 4.3.54.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici e corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. D3, Mod. F e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

CLASSE 5

SIGLA: 5.1.105.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. E1.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 5.1.106.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. E1 e Mod. F.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 5.1.107.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, corrosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. E1 e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 5.1.108.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici e corrosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Etichetta: Mod. E1, Mod. F e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

SIGLA: 5.2.51.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, costituiti da perossidi organici.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 50 litri.

Etichetta: Mod. E2.

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

N.B. — Nel caso in cui i rifiuti della presente tabella contengano sostanze che presentano pericoli attribuibili alle altre classi di merci pericolose, i colli devono recare anche le etichette relative a tali pericoli secondari.

CLASSE 6

SIGLA: 6.1.304.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi . Tossici o nocivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di tossicità.

Etichetta: Mod. F (per i gruppi di imballaggio I e II); Mod. M.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

SIGLA: 6.1.305.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi e corrosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di tossicità.

Etichetta: Mod. F e Mod. H (per i gruppi di imballaggio I e II); mod. M e Mod. H (per il gruppo di imballaggio III).

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

CLASSE 6.2

Come stabilito all'art. 13 delle presenti norme, ai rifiuti infettanti si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 6.2.

CLASSE 7

Come stabilito all'art. 14 delle presenti norme, ai rifiuti di materie radioattive si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 7.

CLASSE 8

SIGLA: 8.261.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o dei processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 kg.

Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di corrosività.

Etichetta: Mod. H.

Stivaggio: per il gruppo di imballaggio I: categoria B. Per i gruppi di imballaggio II e III: categoria A.

CLASSE 9

SIGLA: 9.46.

DENOMINAZIONE: rifiuti liquidi, solidi o pastosi; contenenti o contaminati da una o più sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, inclusi i policloridifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, così come classificati al punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 kg.

Etichetta. Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Rifiuti a base di esplosivi.
2. Rifiuti a base di gas.
3. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a —18 °C).

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

4. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilità inferiore a —18 °C).

5. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilità inferiore a —18 °C).

6. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilità inferiore a —18 °C).

7. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilità tra —18 °C e 23 °C).

8. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilità tra —18 °C e 23 °C).

9. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilità tra —18 °C e 23 °C).

10. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilità tra —18 °C e 23 °C).

11. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilità tra 23 °C e 61 °C).

12. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilità tra 23 °C e 61 °C).

13. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilità tra 23 °C e 61 °C).

14. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilità tra 23 °C e 61 °C).

15. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili.

16. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili e tossici.

17. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili e corrosivi.

18. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili, tossici e corrosivi.

19. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea.

20. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici.

21. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, corrosivi.

22. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici e corrosivi.

23. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

24. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

25. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

26. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici e corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

27. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti.

28. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici.

29. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, corrosivi.

30. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici e corrosivi.

31. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, costituiti da perossidi organici.

32. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi.

33. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi e corrosivi.

34. Rifiuti infettanti.

35. Rifiuti di materie radioattive.

36. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi.

37. Rifiuti liquidi, solidi o pastosi, contenenti o contaminati da una o più sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, così come classificati al punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

* * *

A seconda dei vari tipi di pericolosità, i predetti rifiuti sono stati inseriti, ai fini dell'aggiornamento della classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, ai sensi del punto 6 dell'art. 9-*bis* della legge 9 novembre 1988, n. 475, nelle relative pertinenti classi di merci pericolose come segue:

punto 1: classe 1 (esplosivi);

punto 2: classe 2 (gas);

punti da 3 a 14: classe 3 (liquidi infiammabili);

punti da 15 a 18: classe 4.1 (solidi infiammabili);

punti da 19 a 22: classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea);

punti da 23 a 26: classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);

punti da 27 a 30: classe 5.1 (materie comburenti);

punto 31: classe 5.2 (perossidi organici);

punti 32 e 33: classe 6.1 (materie tossiche);

punto 34: classe 6.2 (materie infettanti);

punto 35: classe 7 (materie radioattive);

punto 36: classe 8 (corrosivi);

punto 37: classe 9 (materie pericolose diverse).

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 9-*bis* del D.L. n. 397/1988, aggiunto dalla legge di conversione n. 475/1988:

«Art. 9-*bis* (*Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia*). — 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i Paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'O.C.S.E. Spedizioni verso altri Paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del Paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.

7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento, dall'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.

8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto art. 12, relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.

10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo del punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale:

«1.2. *Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi.*

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982:

1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;

2) che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1).

Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti».

«TABELLA 1.1

Sostanza	CL (mg/kg) (1)
Acrilonitrile	500
Amianto (polveri e fibre libere)	100
Arsenico e suoi composti (come As)	100
Benzene	500
Benzo-[a] pirene	500
Berillio e suoi composti (come Be)	500
Bis (clorometil) etere	500

Sostanza	CL (mg/kg) (1)
Cadmio e suoi composti (come Cd)	100
Carbonio Tetracloruro	500
N-cloroformil morfolona	500
Cloroformio	500
Clorometil-metil etere	500
Cromo esavalente e suoi composti (come Cr)	100
1,2-Dibromoetano	500
3,3'-Diclorobenzidina	500
ß,ß'-Dicloroetil solfuro	500
2,2'-Dicloro-N-metildietilammina	500
1,4 Diossano	500
Epicloridrina	500
Mercurio e suoi composti (come Hg)	100
Piombo e suoi composti inorganici (come Pb)	5.000
Policrorobifenili	500
Rame, composti solubili (come Cu)	5.000
Selenio e suoi composti (come Se)	100
Tellurio e suoi composti (come Te)	100
2,4,6-Triclorofenolo	500
Vinile cloruro	500

Sostanza	CL (µg/kg) (2)
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina	1
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1
2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano	1
Policlorodibenzodiossine escluse quelle su elencate	500
Policrorodibenzofurani escluse quelli su elencati	500

(1) Milligrammi per chilogrammo
(2) Microgrammi per chilogrammo».

«TABELLA 1.2

Categoria (1)	Concentrazione limite nel rifiuto (CL) (µg/kg) (2)
Molto tossiche	500
Tossiche	5.000
Nocive	50.000

(1) L'assegnazione delle sostanze alle tre categorie va effettuata in base ai criteri adottati e che saranno adottati dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modificazioni ed integrazioni). Per individuare attraverso l'etichettatura le sostanze molto tossiche che attualmente hanno il simbolo "T" si può ricorrere alle frasi di rischio "R26, R27, R28" loro assegnate dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 1981, in attesa del recepimento della direttiva CEE n. 83/467 che assegna loro il simbolo "T+".

(2) Per le sostanze aventi la frase di rischio "R 33" (pericolo di effetti cumulativi), "R 39" (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) ed "R 40" (possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la corrispondente CL deve essere divisa per 5».

«TABELLA 1.3

1. *Rifiuti provenienti da processi di produzione di:*
   - 1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche
   - 1.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni
   - 1.3. Policlorofenoli
   - 1.4. Idrocarburi clorurati
   - 1.5. Composti farmaceutici

2. *Fanghi di processo provenienti da:*
   - 2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri
   - 2.2. Tempra a caldo dei metalli
   - 2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo
   - 2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro
   - 2.5. Stoccaggio di prodotti petroliferi
   - 2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati
   - 2.7. Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici

3. *Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:*
   - 3.1. Acrilonitrile
   - 3.2. Anilina
   - 3.3. Clorobenzene
   - 3.4. Cloruro di benzile
   - 3.5. Cloruro di etile
   - 3.6. Cloruro di vinile
   - 3.7. Dicloroetilene
   - 3.8. Epicloridrina
   - 3.9. Fenolo-acetone da cumene
   - 3.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene
   - 3.11. Tetraclorobenzene
   - 3.12. Tetraclorometano
   - 3.13. Toluene diisocianato
   - 3.14. 1,1,1-Tricloroetano
   - 3.15. Tricloroetilene e percloroetilene

4. *Soluzioni esauste provenienti da:*
   - 4.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri
   - 4.2. Bagni galvanici
   - 4.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli

5. *Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:*
   - 5.1. Clorobenzene
   - 5.2. Cloruro di metilene
   - 5.3. o-Diclorobenzene
   - 5.4. Piridina
   - 5.5. Solfuro di carbonio
   - 5.6. Tetracloroetilene
   - 5.7. Tetraclorometano
   - 5.8. Toluene
   - 5.9. 1,1,1-Tricloroetano
   - 5.10. Tricloroetilene
   - 5.11. Ticlorofluorometano
   - 5.12. 1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano

6. *Residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione e da processi di raffinazione del petrolio.*

7. *Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.*

8. *Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.*

9. *Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.*

10. *Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati.*

11. *Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3*».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 915/1982:

«Art. 18 (*Documenti per il trasporto*). — Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;

nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;

nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti — colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico — dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.

Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sarà redatto anche nella lingua del Paese di destinazione e di partenza».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo del punto 2.3.1 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale:

«2.3.1. — Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi — colli o mezzi di trasporto — oltre alle etichettature previste dalle norme ADR devono essere in ogni caso apposti:

a) sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero; alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;

b) sui colli, una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 x 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1008/1968:

«Art. 5 (*Provvedimento di urgenza*). — In caso di urgenza le capitanerie di porto possono autorizzare il trasporto marittimo di una merce pericolosa non menzionata negli elenchi previsti dall'art. 4, dopo averla assimilata, previo parere del laboratorio di una pubblica amministrazione o di un chimico iscritto all'albo professionale, alla merce indicata negli elenchi predetti che abbia maggiore analogia con essa.

La merce che presenta caratteristiche analoghe a merci appartenenti a classi diverse deve essere assimilata alla merce cui corrisponde il rischio più grande, ai sensi del terzo comma del precedente art. 3.

I provvedimenti previsti dal comma precedente debbono essere immediatamente comunicati al Ministero della marina mercantile, il quale provvede a norma del primo comma dell'art. 4».

Nota all'art. 12:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del D.M. 22 ottobre 1988:

«Art. 2 (*Importazione di rifiuti*). — 1. Il detentore di rifiuti che intenda introdurli nello Stato italiano è tenuto ad effettuare una comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonché all'autorità competente degli Stati CEE interessati alla spedizione e al transito.

2. Nella comunicazione, effettuata sulla base dell'art. 3, comma 2, devono essere indicati:

l'origine e la composizione dei rifiuti, l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un loro inventario particolareggiato;

le misure previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi;

le misure necessarie per assicurare la sicurezza dei trasporti ed in particolare il rispetto da parte del vettore delle condizioni fissate dagli Stati interessati per l'esercizio delle attività di trasporto;

l'esistenza di una espressione di volontà contrattuale del destinatario dei rifiuti, che deve possedere una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti in questione e deve essere debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

il luogo di ingresso in Italia.

3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano ovvero di uno Stato membro della CEE.

4. In caso di trasporto via mare, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorità marittima del porto di sbarco ai fini della sicurezza portuale.

5. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, la regione o provincia autonoma rilascia l'attestato di ricevimento trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente, salvo che ritenga di sollevare motivate obiezioni in ordine ai profili di cui al comma 2. In tal caso comunica, entro lo stesso termine, le obiezioni al detentore dei rifiuti, all'ufficio doganale del luogo per l'ingresso in Italia, alle autorità competenti degli Stati di transito ed al destinatario dei rifiuti.

6. La spedizione non può essere effettuata verso l'Italia se la regione di destinazione non ha rilasciato, anche a seguito dei chiarimenti sulle obiezioni, attestato di ricevimento della comunicazione.

7. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, il destinatario trasmette al detentore e alle autorità competenti degli Stati interessati una copia del bollettino di spedizione debitamente compilato.

8. Il destinatario è tenuto a smaltire, entro il più breve tempo possibile dal ricevimento i rifiuti e ad inviare immediatamente al detentore ed alle autorità competenti degli Stati CEE interessati la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

Art. 3 (*Esportazioni di rifiuti verso Stati appartenenti alla CEE ed all'OCSE*). — 1. Il detentore di rifiuti in Italia che intenda spedirli in Stati membri della CEE deve effettuare una comunicazione all'autorità competente dello Stato di destinazione e degli Stati CEE interessati dal transito nonché alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti.

2. La comunicazione deve riportare i dati contenuti nell'apposita sezione del bollettino di spedizione. Il bollettino di spedizione di cui all'allegato I deve essere compilato conformemente alle istruzioni indicate nell'allegato II.

3. La regione o provincia autonoma può formulare obiezioni entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ovvero opporsi alla spedizione in quanto la medesima compromette i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e del PCB adottati ai sensi delle disposizioni vigenti, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato CEE di destinazione.

4. La spedizione è subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti, di un attestato di ricevimento della comunicazione rilasciato da parte dello Stato di destinazione. Copia dell'attestato di ricevimento viene trasmessa, a cura del detentore, al Ministero dell'ambiente e all'ufficio doganale di transito.

5. In caso di spedizione in uno Stato terzo rispetto alla CEE, ma appartenente all'OCSE, la spedizione è subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma sul cui territorio sono stoccati i rifiuti, con copia al Ministero dell'ambiente, della documentazione attestante l'assenso dello Stato di destinazione dei rifiuti, espresso in calce o in allegato alla comunicazione. Deve essere altresì presentato l'attestato di ricevimento rilasciato dall'ultimo Stato CEE di transito, limitrofo a quello di destinazione, qualora tale Stato abbia informato con almeno tre mesi di anticipo la Commissione CEE e l'Italia della volontà di avvalersi di tale facoltà. La regione o provincia autonoma interessata, a meno che non ritenga di formulare obiezioni a norma del comma 3, rilascia apposita certificazione in ordine alla documentazione predetta, che deve essere esibita all'ufficio doganale al momento dell'esportazione.

6. La spedizione è altresì subordinata alla presentazione della garanzia di cui al successivo art. 6.

7. In caso di trasporto via mare, contestualmente alle comunicazioni di cui al comma 1, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorità marittima del porto di imbarco ai fini della tutela della sicurezza portuale e della navigazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397.

8. Per quanto attiene al trasporto dei rifiuti in territorio italiano, si applica il disposto del precedente art. 2, comma 3».

Nota all'elenco dei rifiuti pericolosi:

— Il testo del punto 6 dell'art. 9-*bis* della legge n. 475/1988 è riportato in nota alle premesse di cui sopra.

92G0303

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 ottobre 1991.

Rideterminazione delle dotazioni degli uffici della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;

Visto l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1987 che approva le nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1988 che approva le istruzioni per la disciplina del funzionamento e del controllo tecnico-amministrativo dei magazzini statali, delle tipografie e centri stampa, laboratori ed officine, dei centri elettronici costituiti presso le amministrazioni statali;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1989 che approva le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione di carte-valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali nonché delle ordinazioni, delle consegne, della distribuzione di tali prodotti e dei conseguenti rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1981, concernente la disciplina delle dotazioni degli uffici della pubblica amministrazione;

Riconosciuta l'esigenza di adeguare talune dotazioni di arredi, al fine di tener conto dell'evoluzione nell'organizzazione degli uffici e dei suggerimenti offerti dalle nuove tecniche di costruzione;

Ritenuto, pertanto, opportuno rivedere e integrare il predetto decreto ministeriale del 26 giugno 1981 alla luce di quanto sopra e aggiornare la denominazione dei funzionari aventi diritto agli arredi in essi indicati alla luce delle nuove norme dettate in materia;

Decreta:

Titolo I

LE DOTAZIONI DI ARREDI

Art. 1.

Criteri generali

Le dotazioni di arredi d'ufficio sono comuni per tutte le amministrazioni statali, centrali e provinciali, debbono essere contenute entro i quantitativi prescritti e rispondere alle caratteristiche funzionali indicate nel presente decreto.

Art. 2.

Arredi per uffici di personalità di Governo

Le dotazioni di arredi per uffici di personalità di Governo sono stabilite, per tipo, qualità e composizione sulla scorta delle caratteristiche degli ambienti in cui sono destinati e, ove occorra, sulla base di specifiche proposte degli organi tecnici del Provveditorato generale.

Sono consentiti, secondo esigenze specificamente motivate, soprammobili di carattere non artistico, stampe, riproduzioni e dipinti vari idoneamente incorniciati, guide e tappeti di produzione nazionale o straniera, secondo esigenze.

Art. 3.

Arredi per uffici di funzionari con qualifica di dirigente generale, corrispondente e superiore

La dotazione degli arredi per l'ufficio di funzionari con qualifica di dirigente generale, corrispondente e superiore è quella stabilita nella tabella 1.

Il Provveditorato generale stabilisce, anche sulla scorta delle risultanze di indagini, gli arredi occorrenti entro i limiti ed i quantitativi di quelli previsti nella tabella, in relazione alle caratteristiche dei locali destinati ad accoglierli e ne suggerisce lo stile più idoneo.

Sono consentite, a richiesta, forniture di frigobar, di soprammobili, di stampe, riproduzioni e dipinti vari idoneamente incorniciati.

La scelta dei tappeti, per misure, colori e disegni, è effettuata in relazione all'ampiezza dei locali ed allo stile degli arredi.

Art. 4.

Arredi per locali di rappresentanza

I locali di rappresentanza e di anticamera, destinati a personalità di Governo, a capi della magistratura, a funzionari rivestenti qualifiche di dirigenti generali, corrispondenti o superiori, possono essere dotati di arredi che per tipo, qualità e composizione rispondano alle caratteristiche degli ambienti in cui sono destinati, secondo, ove occorra, le specifiche proposte degli organi tecnici del Provveditorato generale.

I locali medesimi, in ogni caso, vanno dotati di salotti (divano a due o tre posti e poltrone di accompagno, rivestiti in tessuto fine), tavolo da centro in armonia, eventuali altri mobili (libreria o altro mobile idoneo), stampe e dipinti idoneamente incorniciati, tappeti, lampadari o lumi a stelo.

Ove richiesto, i locali medesimi possono essere dotati di frigobar, macchine da caffè, bicchieri e tazze, piattini, cucchiaini, vassoi e quanto altro possa occorrere per un piccolo ristoro.

Art. 5.

Arredi per uffici di funzionari con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente

La dotazione degli arredi per l'ufficio di funzionari con qualifica dirigenziale è quella stabilita dalla tabella 2.

Gli arredi sono assegnati entro i limiti di quelli stabiliti, nello stile e con le caratteristiche indicate dal Provveditorato generale.

Le stesse dotazioni sono consentite, nelle amministrazioni provinciali, per l'arredamento dei locali destinati ai titolari degli uffici anche se non rivestono qualifiche dirigenziali.

Art. 6.

Arredi per funzionari di IX, VIII e VII qualifica funzionale

Le dotazioni degli arredi per uffici destinati a funzionari di IX, VIII e VII qualifica funzionale sono quelle indicate nella tabella 3.

Le caratteristiche di costruzione e di funzionalità sono stabilite dal Provveditorato generale.

Le richieste e le assegnazioni debbono essere effettuate tenuto conto dell'ampiezza dei locali e, ove del caso, del numero degli impiegati e funzionari che in essi lavorano.

Art. 7.

Arredi per posto di lavoro per impiegati di VI, V e IV qualifica funzionale

La composizione degli arredi per posto di lavoro per impiegati di VI, V e IV qualifica funzionale raccolti nella medesima stanza è quella indicata nella tabella 4.

Art. 8.

Dotazioni di arredi per locali vari

Le dotazioni di arredi:

per sale per riunione, sono quelle indicate nella tabella 5;

per sale per biblioteca, sono quelle indicate nella tabella 6;

per sale di attesa, sono quelle indicate nella tabella 7;

per posti di sosta del personale ausiliario, sono quelle indicate nella tabella 8;

per corridoi sono previsti appliques, lampadari, stampe, portacenere diversi;

per locali adibiti a servizi igienici, sono previsti scaldabagni, asciugamani in stoffa o elettrici e gli altri normali arredi da bagno.

Per altri locali non specificatamente indicati nel presente decreto si provvederà all'assegnazione degli arredi in relazione alla destinazione e alle esigenze di funzionalità dei locali medesimi ed in particolare con la fornitura di pareti divisorie, di controsoffitti e di pavimenti flottanti.

Le caratteristiche di linea e di dimensione degli arredi sono stabiliti dal Provveditorato generale tenendo conto delle dimensioni dei locali e delle risultanze di opportune indagini.

Art. 9.

Mezzi di informazione

In relazione a particolari esigenze e a richiesta, i locali destinati ad ufficio di personalità di Governo, di capi della magistratura, di funzionari con qualifica di dirigente generale, corrispondente o superiore, possono essere dotati di apparecchi radio, di televisori, anche a colori, di video stampa, telex, telescriventi, terminali, stampanti.

Le apparecchiature di cui al comma precedente, sempre che ricorrano particolari e specifiche esigenze di servizio, possono essere installate anche in locali di funzionari con qualifiche inferiori.

Art. 10.

Mezzi tecnici

In relazione alle diverse esigenze di funzionamento, gli uffici sono dotati di macchine per scrivere, macchine per calcolare, fotoriproduttori, sistemi di videoscrittura, personal-computer, video-terminali e relative stampanti e di quanto altro possa occorrere per le esigenze funzionali, sulla base di specifiche motivate richieste e sulla scorta, ove occorra, delle risultanze di indagini svolte dagli organi tecnici del Provveditorato generale dello Stato.

Per le dotazioni concernenti i collegamenti con l'esterno, occorre fare riferimento alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare del 4 agosto 1980, n. AGP-19990-13499/1.1.7, e del Provveditorato generale con circolare n. 11 dell'8 ottobre 1980, protocollo n. 731460, per quanto concerne l'installazione di poste telefoniche dirette.

Le dotazioni di centrali telefoniche, di centralini, di apparecchiature intercomunicanti e di quanto altro possa occorrere per facilitare i collegamenti con l'esterno debbono essere sempre motivate da specifiche esigenze funzionali.

Il Provveditorato generale esamina le richieste sotto il profilo tecnico ed economico, sulla scorta, ove occorra, delle risultanze di indagini da parte dei competenti propri organi tecnici.

Art. 11.

Caratteristiche tecniche

Il Provveditorato generale stabilisce le caratteristiche tecniche e funzionali delle dotazioni di arredi per ufficio, per l'archiviazione degli atti, per l'archiviazione schedografica e per quella riservata, al fine di rispondere all'esigenza di realizzare forniture omogenee per tutti gli uffici dell'Amministrazione statale, nonché per consentire larga partecipazione delle imposte di produzione.

Ferma rimanendo l'esigenze di mantenere l'omogeneità delle dotazioni e delle diverse caratteristiche funzionali, il Provveditorato generale, seguendo la produzione di mercato, può introdurre aggiornamenti nelle caratteristiche dei materiali da impiegare.

Titolo II

LE DOTAZIONI DI SCHEDE E DI CARTA E BUSTE PER CORRISPONDENZA

Art. 12.

Le dotazioni di schede

I formati delle schede da impiegare per i servizi schedografici sono quelli UNI. Essi risultano indicati, per i tipi più ricorrenti, nella tabella 9.

Le assegnazioni dei classificatori sono effettuate in relazione al formato delle schede secondo la citata tabella ed al numero delle schede da conservare.

La conservazione delle schede in classificatori verticali o in schedari orizzontali, in armadi con cartelle sospese, deve essere debitamente motivata con particolari esigenze di servizio, ai fini dell'assegnazione dei necessari arredi.

Art. 13.

Dotazione di carta, cartoncini, buste per corrispondenza ufficiosa

Le dotazioni delle carte, cartoncini e buste per corrispondenza ufficiosa, le relative caratteristiche di dimensione e di stampa, nonché le personalità di Governo, dirigenti e funzionari cui possono essere assegnate sono indicate nella tabella 10.

Le dotazioni di tali carte per il Presidente del Consiglio, per i Ministri, per i Sottosegretari sono a stampa calcografica (a rilievo), con iscrizione orizzontale o racchiusa in ovale, in colore azzurro.

Le dotazioni per le altre personalità e dirigenti compresi nell'elenco, sono a stampa litografica (non a rilievo), con iscrizione in orizzontale e di colore azzurro. Eccezioni possono essere consentite per specifiche esigenze di rappresentanza.

Art. 14.

Dotazioni di biglietti da visita e relative buste

Le dotazioni di biglietti da visita e relative buste, le relative caratteristiche di stampa, nonché le personalità di Governo, dirigenti e funzionari cui possono essere assegnati, sono indicate nella tabella 11.

Nei biglietti da visita e nelle bustine deve sempre risultare la qualifica del titolare.

Per il Presidente del Consiglio, per i Ministri, per i Sottosegretari, i biglietti e relative buste sono a stampa calcografica; per le altre personalità e funzionari compresi nella tabella sono, di regola, a stampa litografica.

Art. 15.

Criteri generali per le dotazioni di carte e modelli

Nelle carte, buste, modelli e cartoncini, il tipo ed i caratteri delle intestazioni debbono essere uniformi per tutte le amministrazioni.

Il Provveditorato generale cura che le carte, le buste, i modelli vari, i registri, ecc., vengano forniti nei più stretti limiti compatibili con le esigenze di servizio.

Spetta inoltre al Provveditorato generale introdurre le opportune variazioni al formato e le caratteristiche delle carte nonché scegliere il procedimento di stampa meno dispendioso.

È vietato al Provveditorato generale somministrare carte da lettere e buste non intestate secondo le qualifiche dei titolari o degli uffici che le utilizzano.

Art. 16.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente del 26 giugno 1981 citato nelle premesse.

Roma, 15 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

TABELLA 1

DOTAZIONE DI ARREDI

Per funzionari con qualifica di dirigente generale, corrispondente o superiore (la scelta dei prodotti viene definita di volta in volta dal Provveditorato generale dello Stato):

scrivania in ampiezza di circa m 0,90 × 2 × 0,72 h in legno pregiato in stile secondo ambiente e con cassettiere, fisse o mobili, con o senza allungo	n. 1
libreria a più ante o più elementi in legno pregiato, in stile secondo ambiente (uno degli elementi può essere richiesto interamente attrezzato a guardaroba)	» 1
libreria piccola stesso stile	» 1
scaffaletto	» 1
portatelefono	» 1
tavolo smistamento	» 1
poltrona da scrittoio imbottita con rivestimento in pelle o tessuto fine, secondo lo stile dei mobili	» 1
poltrone per ospiti rivestite in pelle o tessuto fine	» 2
divano imbottito a tre posti, rivestito in pelle o tessuto fine, secondo lo stile dei mobili	» 1
poltrone d'accompagno in analogia al divano	» 2
tavolinetto da centro in armonia	» 1
tappeti di misura proporzionata all'ampiezza dell'ambiente ove sono collocati	» 2

Ove richiesto, sono previste forniture di servizio da scrittoio, soprammobili, portacenere, cestino, ventilatori o condizionatori d'aria, frigobar, orologio a muro o da tavolo, dipinti, stampe o riproduzioni idoneamente incorniciati, lampadario, lume da tavolo, lume a stelo, tende e tendine di tela di seta o altro tessuto decoroso, mantovane, tende portiere, tavolo per piccole riunioni con poltroncine.

La composizione di ogni studio è condizionata dall'ampiezza del locale che lo accoglie e sarà compito degli uffici tenerne conto nella formulazione delle singole richieste.

TABELLA 2

DOTAZIONE DI ARREDI

Per funzionari con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente (la scelta dei prodotti verrà definita dal Provveditorato generale dello Stato mediante specifiche prescrizioni tecniche):

scrivania con piano di circa m 1,80 × 0,90 × 0,72 h dotata di cassettiere laterali fisse o mobili con o senza allungo	n. 1
libreria anche ad elementi componibili (uno degli elementi può essere richiesto interamente attrezzato a guardaroba)	» 1
tavolo di smistamento	» 1
scaffaletto	» 1
poltrona da scrittorio imbottita e rivestita in similpelle o tessuto	» 1
poltroncine in analogia	» 2
divano a due posti, rivestito in similpelle o tessuto	» 1
poltrone in analogia	» 2
tavolinetto da centro in armonia	» 1

Ove richiesto, sono previste forniture di servizio da scrittoio, portacenere, cestino, ventilatori o condizionatori d'aria, tavolo per macchina con cassettiera laterale intercambiabile, sedia dattilo, portatelefono, lampadario, lume da tavolo, lume per macchina per scrivere, lume a stelo, tappeto, tende o tendine per le finestre in tela di seta o altro tessuto decoroso con mantovane, stampe o riproduzioni idoneamente incorniciate nel numero occorrente.

La struttura dei mobili è a pannelli placcati con legno di essenza pregiata.

La composizione di ogni studio è condizionata dall'ampiezza del locale che lo accoglie e sarà compito degli uffici tenerne conto nella formulazione delle singole richieste.

TABELLA 3

DOTAZIONE DI ARREDI

Per funzionari di IX, VIII e VII qualifica funzionale (la scelta dei prodotti verrà definita dal Provveditorato generale dello Stato mediante specifiche prescrizioni tecniche):

scrivania con almeno due cassetti delle dimensioni di circa m 1,60 × 0,80 × 0,72 h	n. 1
armadio-libreria, con sportelli e guardaroba interno, in armonia	» 1
tavolo dattilo	» 1
scaffaletto	» 1
portatelefono	» 1
poltrona da scrittoio imbottita in similpelle o tessuto	» 1
sedie in analogia	» 2
sedia dattilo	» 1

Ove richiesto, sono previste forniture di cartelle sottomano, vaschette portapenne e spilli, portacenere, cestino, ventilatori, scrivania canalizzata per passaggio di cavi per l'utilizzo di sistemi informativi, tavolo regolabile in altezza per sistemi tastiera-video, tavolo porta-computer e portastampante, corpi illuminanti, lume da tavolo, lume per macchina da scrivere, attaccapanni, tende o tendine, riproduzioni,

Mobili costruiti con pannelli in legno impiallacciati, placcati e bordati con essenza di legno non pregiato o in precomposto.

La composizione di ogni studio è condizionata dall'ampiezza del locale che lo accoglie e sarà compito degli uffici tenerne conto nella formulazione delle singole richieste.

TABELLA 4

DOTAZIONE DI ARREDI

Per posti di lavoro per impiegati di VI, V e IV qualifica funzionale:

scrivania con cassettiere laterali dotate di tre cassetti della dimensione di circa m 1,60 × 0,80 × 0,72 h	n. 1
poltroncina da scrittoio imbottita con rivestimento in tessuto o in similpelle	» 1
sedia fissa, in analogia	» 1
armadio mezzo guardaroba	» 1
scaffaletto	» 1
portatelefono	» 1
sedia dattilo	» 1

Ove richiesto, sono previste forniture di scrivania canalizzata per passaggio di cavi per l'utilizzo di sistemi informativi, tavolo regolabile in altezza per sistemi tastiera-video, tavolo porta-computer e porta-stampante, lume da tavolo, lume per macchina, corpo illuminante, cestino, tende o tendine, attaccapanni, portacenere, riproduzioni, stampe, cartelle sottomano e vaschette portapenne e spilli.

La struttura dei mobili può essere in metallo o in legno placcato in laminato plastico, melaminico e nobilitato.

La composizione di ogni posto di lavoro è condizionata dall'ampiezza del locale che lo accoglie e sarà compito degli uffici tenerne conto nella formulazione delle singole richieste.

TABELLA 5

DOTAZIONE DI ARREDI

Per sale di commissioni, riunioni:

tavolo in legno delle dimensioni richieste dall'ampiezza del locale, costituito, ove del caso, da elementi affiancati	n. 1
libreria in legno, con elementi componibili	» 1
sedie o poltroncine con braccioli rivestite in similpelle o tessuto resistente	occorr.
lampadari o plafoniere o lumi a stelo	»
cestini	»
impianti di registrazione, di diffusione e di traduzione simultanea ove necessario	»
attaccapanni	»

Ove richiesto, sono previste forniture di scaffaletto, tende e tendine, portacenere, riproduzioni.

TABELLA 6

DOTAZIONE DI ARREDI

Per sala per biblioteca:

elementi di libreria, in legno o in metallo, con sportelli	occorr.
armadi, con ante a vetri	»
sedie imbottite con rivestimento in similpelle o tessuto	»
tavoli in legno o in metallo per consultazione e, ove necessario, con lume	»
cestini	occorr.
lampadari o plafoniere	»
orologio a muro, ove necessario	n. 1

Ove richiesto, sono previste forniture di tende e tendine, portacenere, scale.

TABELLA 7

DOTAZIONE DI ARREDI

Per sale di attesa:

divano a due posti imbottito in similpelle o stoffa	n. 1
poltrone di accompagno in analogia	» 2
tavolino da centro	» 1
sedie	occorr.
bacheche	»
stampe idoneamente incorniciate	»
lampadario o plafoniere, lume a stelo	»
portacenere a stelo	»
attaccapanni	»
tendine	»

TABELLA 8

DOTAZIONE DI ARREDI

Per posti di sosta del personale ausiliario:

tavolo a un cassetto in legno placcato con laminato plastico, melaminico, nobilitato o in metallo	n. 1
bacheche	occorr.
scaffaletto	n. 1
armadi spogliatoio	occorr.
poltroncina con braccioli, rivestita in similpelle o tessuto resistente	n. 1
sedia	» 1
cestino	» 1
portacenere a stelo	» 1
tendine	occorr.

Ove sia documentata la necessità, è prevista la fornitura di poltrone-letto.

TABELLA 9

FORMATI U.N.I. DI SCHEDE E CARTONCINI

Formato	cm	8,7	×	12,5
»	»	9,5	×	13,5
»	»	10,5	×	14,8
»	»	10	×	10
»	»	11	×	16
»	»	12,5	×	17,5
»	»	13,5	×	19
»	»	14,8	×	21
»	»	16	×	22
»	»	17,5	×	25
»	»	19	×	27
»	»	21	×	29,7
»	»	22	×	32
»	»	25	×	35
»	»	27	×	38
»	»	29,7	×	42

TABELLA 10

CARTA, CARTONCINI E RELATIVE BUSTE PER CORRISPONDENZA UFFICIOSA

	Carta	Buste	Cartoncini	Buste relative
Il Presidente del Consiglio dei Ministri	14,8 × 21 vergata gr. 80 21 × 29,7 vergata gr. 100	16,2 × 11,4 vergate foderate 23 × 5 vergate foredate	14,8 × 10,5 opaline gr. 150	16,2 × 11,4
Il Ministro	Id.	Id.	Id.	Id.
Il Sottosegretario di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
Il capo di gabinetto	14,8 × 21 2 da gr. 60 21 × 29,7 2 da gr. 80	16,2 × 11,4 internografate 23 × 15 internografate		
Il segretario particolare del Ministro	Id.	Id.	Id.	Id.
Il segretario particolare del Sottosegretario di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
Funzionari aventi qualifica corrispondente all'ex grado 4° e superiore, titolari di direzione generale	Id.	Id.	Id.	Id.
Il presidente della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il procuratore generale della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il sostituto procuratore generale della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il presidente di sezione della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il consigliere della Corte dei conti	Id.	Id.	Id.	Id.
Il presidente del Consiglio di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
Il consigliere di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
L'avvocato generale dello Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
L'avvocato dello Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
Il gabinetto del Ministro	Id.	Id.	Id.	Id.
La segreteria particolare del Ministro	Id.	Id.	Id.	Id.
La segreteria particolare del sottosegretario di Stato	Id.	Id.	Id.	Id.
L'ufficio stampa	Id.	Id.	Id.	Id.
L'ufficio legislativo	Id.	Id.	Id.	Id.
Altre intestazioni con riferimento agli incarichi che scaturiscono da provvedimenti ministeriali relativi alla costituzione dei gabinetti o dalla nomina di commissioni o organismi particolari	Id.	Id.	Id.	Id.
Funzionari aventi qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente	Id.	Id.	Id.	Id.

TABELLA 11

BIGLIETTI DA VISITA E RELATIVE BUSTINE

	Biglietti da visita	Buste in relazione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri	10,5 × 7 opaline gr. 150	11 × 7,5
Il Ministro	Id.	Id.
Il Sottosegretario di Stato	Id.	Id.
Il capo di gabinetto	Id.	Id.
Il segretario particolare del Ministro	Id.	Id.
Il segretario particolare del Sottosegretario di Stato	Id.	Id.
Funzionari aventi qualifica corrispondente all'ex grado 4° e superiore	Id.	Id.
Dirigente generale, equiparato e superiore	Id.	Id.

92A1663

DECRETO 6 aprile 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 20 gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825006 in data 7 gennaio 1992, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 20 gennaio 1992, al prezzo fisso di L. 98,50% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 825111 del 5 febbraio 1992 concernente la riapertura della sottoscrizione relativa ai suddetti certificati di credito del Tesoro (CTO) per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente assegnato;

Visto il proprio decreto n. 825268 del 5 marzo 1992 concernente la riapertura della sottoscrizione relativa ai suddetti certificati di credito del Tesoro (CTO) per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente assegnato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 20 gennaio 1992, di cui al decreto ministeriale del 7 gennaio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 4.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione) sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 aprile 1992, con versamento dei dietimi d'interesse dal 20 gennaio 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 240.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 7 gennaio 1992, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 aprile 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1992
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 261

92A1677

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 marzo 1992.

Attuazione della legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente provvedimenti per la promozione delle esportazioni.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, e, in particolare, l'art. 2 che rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la determinazione dei settori, dei beneficiari, nonché dei criteri, delle modalità e dei limiti di concessione dei contributi per la realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti;

Decreta:

Art. 1.

Settori e progetti beneficiari

1. Sono ammesse ai contributi, di cui all'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le imprese, singole o associate, in grado di operare adeguatamente con l'estero, che presentino progetti-pilota — da realizzare entro un massimo di due anni dalla data del decreto di concessione del contributo — finalizzati al miglioramento e/o al consolidamento della commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari, con particolare riguardo per i prodotti tipici.

I progetti devono prevedere azioni volte ad elevare la qualità dei servizi pre e post vendita, al fine di rendere il prodotto rispondente alle esigenze dei mercati di destinazione.

I progetti devono avere, altresì, lo scopo di favorire una migliore presenza all'estero dei prodotti agroalimentari attraverso l'instaurazione di rapporti qualificati e stabili con la distribuzione locale.

2. I progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte della Comunità economica europea e devono riguardare al massimo due soli Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica.

3. I progetti sui quali è stato concesso il contributo a valere sullo stanziamento 1991 non possono essere, in alcun modo, ripresentati nel 1992.

Art. 2.

Priorità

1. Sono accolti con priorità i progetti:

a) presentati da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese e di cooperative operanti nel settore agroalimentare;

b) mirati al miglioramento della commercializzazione all'estero di prodotti tipici nazionali di elevata qualità, in grado di essere adeguatamente distribuiti sui mercati esteri;

c) completi anche di interventi volti a creare infrastrutture e ad introdurre innovazioni che migliorino l'aggregazione dell'offerta, la selezione, la presentazione e la distribuzione dei prodotti, anche con riguardo alla ristorazione italiana all'estero;

d) rivolti verso il Giappone, i Paesi dell'Europa extracomunitaria e del Nord America, che mirino al rafforzamento della presenza italiana nella distribuzione locale (contratti pluriennali di fornitura, contratti di esclusiva, acquisizione di marchi, di partecipazione in catene distributive, depositi, ecc.).

Art. 3.

Domande e procedure

1. Le domande di contributo, redatte su carta bollata, corredate di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo che riporti le principali voci di spesa, devono essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma. Copia della domanda deve essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - Via Liszt, 21 - 00144 Roma e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Più domande di uno stesso interessato sono considerate come un'unica domanda.

2. Il Ministero del commercio con l'estero valuta se il progetto sia rispondente ai criteri e alle modalità fissati dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304 e dal presente decreto, nonché se sia coerente con le linee direttrici dell'attività promozionale.

L'Istituto nazionale per il commercio estero esamina la fattibilità del progetto in relazione alle specifiche caratteristiche dei mercati esteri interessati.

3. L'ICE, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, invia le valutazioni di cui al comma precedente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero del commercio con l'estero che, entro i trenta giorni successivi, indice, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi con i predetti organismi.

Qualora il progetto riguardi imprese del Mezzogiorno, alla Conferenza è chiamato a partecipare un rappresentante del Dipartimento del Mezzogiorno, al fine di coordinare il progetto con altre eventuali analoghe iniziative.

La Conferenza esprime il parere in merito alla concessione ed all'importo del contributo.

4. Il contributo è concesso con decreto del Ministero del commercio con l'estero nei limiti e fino ad un massimo del 40% del costo complessivo dell'investimento, non eccedente, comunque, l'importo di lire 500 milioni.

Con il citato decreto, il Ministero del commercio con l'estero trasferisce l'intero importo del contributo all'ICE, che, previa acquisizione della prescritta certificazione antimafia, provvede ad erogare le somme nella misura del 40% a titolo di anticipo e di un successivo 50% a metà del periodo previsto per la realizzazione del progetto e sempreché questo venga svolto secondo il programma stabilito.

La quota residua è concessa a programma ultimato, dietro presentazione all'ICE del rendiconto delle spese.

È consentita una compensazione — per una percentuale non superiore al 15% — fra gli importi delle singole voci di spesa, indicate nel preventivo. Scostamenti di spesa di maggiore entità, ovvero variazioni che alterino aspetti sostanziali del progetto, sono rimessi alla valutazione della Conferenza di servizi, di cui all'art. 3, comma 3.

Il beneficiario, a garanzia della realizzazione del progetto, deve presentare, in favore dell'ICE, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa — per l'importo che viene man mano erogato — valida sei mesi oltre il tempo stabilito per la realizzazione del progetto.

5. L'ICE presta l'assistenza e la consulenza necessarie per la realizzazione del progetto, in funzione degli obiettivi indicati nel programma.

Art. 4.

Controlli e relazione finale

1. *a)* Il beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del commercio con l'estero una relazione finale e a comunicare, anche in corso di realizzazione, le eventuali difficoltà incontrate;

b) l'Istituto nazionale per il commercio estero invia al Ministero del commercio con l'estero una relazione sullo svolgimento del progetto contenente le proprie valutazioni in merito ai risultati conseguiti.

Il Ministero del commercio con l'estero qualora ritenga — sulla base della valutazione fornita dall'Istituto per il commercio estero e della relazione finale del beneficiario — che il programma risulti pienamente realizzato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, autorizza l'ICE a svincolare la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa prestata a garanzia della realizzazione del progetto;

c) il Ministero del commercio con l'estero può verificare, anche in corso di programma, se gli obiettivi prefissati siano realizzati.

2. In caso di mancato totale o parziale svolgimento del programma il Ministero del commercio con l'estero sottoporrà una scheda di valutazione alla sopracitata Conferenza di servizi, che dovrà deliberare in merito all'imputabilità del fatto all'impresa ed allo svincolo totale o parziale della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale.

Art. 5.

Uffici competenti e termini della procedura

1. Del procedimento amministrativo relativo ai «progetti-pilota» è competente la divisione II della Direzione generale sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero, il cui dirigente è responsabile del procedimento stesso.

2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, per il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3 del presente decreto farà fede la data di presentazione all'ufficio postale.

3. La concessione del contributo sarà disposta con decreto ministeriale e di essa sarà data sollecita comunicazione all'interessato. Del mancato accoglimento della richiesta sarà parimenti data comunicazione per iscritto.

4. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 6.

Imputabilità della spesa

Gli importi dei contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono imputati allo stanziamento di Lit. 4.500.000.000 appositamente iscritto al cap. 1603 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per il 1992.

Art. 7.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1992

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A1644

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Individuazione dei criteri per il pensionamento anticipato a favore di lavoratori dipendenti da imprese industriali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, che detta disposizioni in materia di trattamenti di pensionamento anticipato;

Visto in particolare i commi 1 e 2 del predetto articolo che demandano al CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, l'individuazione dei criteri per la selezione delle imprese industriali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e investimento ovvero caratterizzate da situazioni di crisi;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 febbraio 1992;

Visti i pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Delibera:

1.1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, i dipendenti delle imprese industriali che, per esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione o di superamento di una situazione di crisi, dispongono di adeguati programmi di sviluppo e investimento ovvero di piani comportanti l'adozione di specifici e ben individuati strumenti di riequilibrio dell'organico aziendale, atti alla tempestiva gestione della fase critica.

2.1. I programmi di sviluppo e investimento predisposti dalle imprese devono evidenziare gli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione finalizzati ad accrescere la competitività globale e/o consolidare la posizione sui mercati in cui le imprese stesse operano.

I programmi di ristrutturazione devono evidenziare:

le conseguenze delle innovazioni di processo e/o di prodotto anche con riferimento ai riflessi che le predette innovazioni comporteranno nell'ambito della concorrenza nazionale ed estera;

l'ammontare degli investimenti e la congruità del piano finanziario a copertura degli stessi;

le funzioni aziendali interessate dagli interventi;

il grado di utilizzazione degli impianti prima dell'attuazione del programma e quello previsto al termine del programma;

l'introduzione di più avanzati metodi organizzativi sia nella gestione aziendale che nella commercializzazione dei prodotti;

la gestione delle risorse umane in conseguenza delle operazioni realizzate, con particolare riguardo ai problemi occupazionali nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle zone industriali in declino (*).

2.2. I programmi di gestione delle crisi devono indicare:

la strategia di risanamento aziendale;

le azioni dirette alla razionalizzazione quanti-qualitativa dei posti di lavoro;

lo specifico contributo che il ricorso al pensionamento anticipato apporta alla gestione delle eccedenze.

3.1. Il CIPE procederà alla selezione delle imprese beneficiarie sulla base dei seguenti criteri:

a) efficacia del piano di ristrutturazione o risanamento a raggiungere gli obiettivi di sviluppo o di riequilibrio programmati;

b) dimensione d'impresa e ampiezza degli esuberi con riguardo anche alle misure collaterali al prepensionamento contenute nel piano di gestione delle eccedenze;

c) difficoltà del settore di appartenenza emerse anche a livello internazionale;

d) concentrazione degli esuberi in aree dipendenti in misura rilevante da un unico settore industriale.

Il CIPE, nella valutazione delle eccedenze denunciate, terrà altresì specifico conto:

a) degli accordi intervenuti tra imprese ed organizzazioni sindacali per il ricorso all'istituto del pensionamento anticipato, al fine di risolvere il problema degli esuberi di manodopera collegati ai processi di ristrutturazione o a situazioni di crisi;

b) della particolare rilevanza sociale delle diverse situazioni occupazionali.

3.2. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, che intendono beneficiare delle agevolazioni dell'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237,

devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, le domande relative alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, secondo lo schema di cui all'allegato *A*, corredate dal piano di ristrutturazione e riorganizzazione o di gestione della crisi e dai dati di cui all'allegato *B*.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

(*) Tali zone sono state individuate con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (n. 89/288/CEE), ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europpe n. 2052/88 del 24 giugno 1988.

ALLEGATO *A*

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale - Via Flavia, 6 - 00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di cui al decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, art. 3, comma 3 (1).

L'impresa (2)..
con sede legale a ....
via .... c.a.p. ....
telef. .... fax .... e unità produttiva a..
presenta l'allegato programma:

a) di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) di gestione della crisi,

e richiede al CIPE l'accertamento della seguente eccedenza di manodopera (3), dichiarando di essere disponibile a far fronte agli oneri previsti a proprio carico, quantificata nel numero massimo di .... lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti).

All'uopo allega alla presente il modulo informativo di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992, l'accordo sindacale (eventuale) sulla gestione delle eccedenze di manodopera del .... e i bilanci ufficiali relativi agli anni 1989-90-91 (anche provvisorio).

Il legale rappresentante

....

---

(1) La richiesta deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*; nel caso di inoltro per mezzo di raccomandata a.r. fa fede il timbro postale di partenza.

(2) Nel caso in cui la domanda sia avanzata da un gruppo il programma può essere presentato con riferimento al gruppo stesso, ma l'eccedenza deve essere dichiarata per singola impresa e il modulo informativo deve essere compilato per ciascuna società.

(3) Distinguere, per singola società, il numero dei lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 1 e al comma 6.

ALLEGATO *B*

MODULO INFORMATIVO

	1989 %	1990 %	1991 %
Variazioni del fatturato netto			
di cui: all'interno			
all'esportazione			
Variazione netta delle immobilizzazioni tecniche (1)			
Variazione netta delle immobilizzazioni immateriali			
Variazioni del numero dei dipendenti			
di cui: operai ed intermedi			
impiegati, quadri e dirigenti			
Variazioni del valore aggiunto			

* * *

	1989 v.a. (2)	1990 v.a.	1991 v.a.
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni tecniche			

	1989	1990	1991	Totale
Investimenti effettuati				

	1° Anno (3)	2° Anno	3° Anno	Totale
Investimenti inerenti il piano di ristrutturazione riorganizzazione				

	1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale
Mezzi di copertura degli investimenti programmati				
autofinanziamento				
agevolazioni pubbliche (4)				

	1989	1990	1991
Indebitamento			
a breve termine			
a medio e lungo termine			
Fatturato globale			
di cui export (v.a. e % sul globale)			

	Normale	1989	1990	1991
Grado utilizzazione impianti				

	1989	1990	1991
Risultato operativo			
Risultato d'esercizio			

	1989	1990	1991
Occupati			
di cui: dirigenti, quadri e impiegati (v.a. e % sul globale)			
operai e intermedi (v.a. e % sul globale)			

	1989	1990	1991
Assunti			
di cui: con diploma di laurea (v.a. e % sul globale)			
con diploma di scuola media superiore (v.a. e % sul globale)			
altri (v.a. e % sul globale)			

	1989	1990	1991
Addetti sottoposti a formazione			
di cui: laureati (v.a. e % sul globale)			
diplomati (v.a. e % sul globale)			
altri (v.a. e % sul globale)			

	1989	1990	1991
Oneri per formazione e aggiornamento professionale (5)			
di cui per formazione innovativa			

---

(1) Valori depurati delle rivalutazioni per conguaglio monetario e delle plusvalenze da conferimento.

(2) Valore assoluto.

(3) Indicare la data di inizio delle operazioni.

(4) Indicare quali.

(5) Indicare i periodi nei quali si sono svolti i corsi di formazione.

92A1623

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 10 agosto 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area del centro abitato di Catania.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del presidente della regione Sicilia n. 749 del 29 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 1968, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Catania;

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, nella riunione del 15 giugno 1985, ha ritenuto di dovere ampliare il vincolo paesaggistico del «centro storico», di cui al sopracitato decreto del presidente della regione Sicilia n. 749 del 29 aprile 1968 secondo la delimitazione che segue:

«partendo da piazza Palestro, all'altezza di via Palermo, in vincolo segue una linea, che, procedendo in senso orario, si attesta lungo il fosso di scolo che delimita la stecca dei fabbricati che si affacciano su via Orfanotrofio fino ad incontrare via Vittorio Emanuele; ne segue per un tratto il percorso, piegando a sinistra con una linea ideale che si incrocia con via Acquedotto Greco, ne segue il percorso verso nord fino all'incrocio con via Santa Maria della Catena, segue quest'ultima strada fino all'innesto con via Plebiscito, che percorre, per proseguire, poi, per via Lago di Nicito fino a piazza S. Maria di Gesù; piega, quindi, a sinistra su via Cifali fino ad incontrare via Ficarazzi, che segue fino a lambire piazza Vincenzo Lanza. Il perimetro di vincolo prosegue, quindi, per via Muscatello fino all'incrocio con via Antonino Longo, continua percorrendo la stessa via, lambisce piazza Cavour e prosegue per via Filocomo, attraversando piazza Beato Angelico; continua per via Filocomo fino ad incrociare la via Passo Gravina e fino ad incontrare via Bentivoglio all'altezza dell'ospizio dei ciechi; quindi il vincolo prosegue con una linea ideale perpendicolare a detta via Bentivoglio, attraversando anche via Ardizzone Gioeni, fino ad incrociare il viale Andrea Doria e fino allo svincolo di Tondo Gioeni, continua con il viale Odorico da Pordenone e piega, quindi, verso sud, lungo la via Caronda, fino all'incrocio con via Monserrato.

Da qui il perimetro del vincolo prosegue lungo la via stessa, si innesta su via Gabriele D'Annunzio fino all'incrocio con il corso delle Provincie, ne segue il percorso fino all'altezza di corso Italia ed attraversa piazza Europa fino alla battigia del mare; poi, segue detta battigia, includendo la stazione circumetnea ed escludendo il "molo di levante", segue il perimetro delle banchine del "porto nuovo" e del "porto vecchio", includendo la zona della Dogana fino all'incrocio con via Mulino S. Lucia per rientrare con la via Cristoforo Colombo fino all'incrocio di via Fornaciai.

Da qui, il vincolo prosegue su via Gramignani, piega su via Alberti per immettersi su via Mulino a Vento fino all'incrocio con via delle Calcare e per sfociare in piazza Campo Trincerato, ne lambisce il lato sud, seguendo per un piccolo tratto via Costantino e proseguendo, poi, per via Gismondo fino all'incrocio con via Acquicella per chiudersi su piazza Palestro, all'altezza della via Palermo.

Dall'area di vincolo, come sopra perimetrata e delimitata nell'allegata planimetria, resta esclusa la zona del "piano di risanamento" di S. Berillo.

Nelle zone di margine, specialmente quando il vincolo coincide con l'asse viario, anche la fascia di edificato, che si affaccia sulla predetta viabilità, viene inequivocabilmente assorbita nel vincolo stesso»;

Accertato che il predetto verbale del 15 giugno 1985 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Catania e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Rilevato che avverso il medesimo verbale hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale - sezione di Catania, con separati atti:

1) la S.p.a. «Generali costruzioni Grillo», con atto del 12 ottobre 1985;

2) i signori Scuto Vita, Scuto Michele, Messina Caterina, D'Urso Corrado, D'Arrigo Concetta, Saglimbene Giorgio, Venuto Vittoria, Fronterrè Antonino, ing. Scuto Michele, Scuto Antonino, Barbagallo Angelina, Fichera Rosa, Pappalardo Angelina, con atto del 10 ottobre 1985;

3) il consiglio dell'ordine degli ingegneri della provincia di Catania, con atto notificato il 12-14 ottobre 1985;

Viste le sentenze numeri 662/90 e 663/90 e n. 664/90 del 20 giugno 1990, con le quali il Tribunale amministrativo regionale predetto ha proceduto a rigettare i ricorsi sopra descritti;

Considerato che nell'area del centro abitato di Catania, come sopra delimitata, sono compresi numerosi edifici di interesse storico-artistico, per riconosciuta qualità architettonica, che vanno dal settecento fino ai primi anni del novecento;

Rilevato che tali edifici costituiscono pregevoli esempi di architettura catanese, che danno alle zone incluse nel vincolo un'immagine propria, storicamente fissata nel quadro di una razionale pianificazione urbanistica «a griglia», che, nel suo ambito, ha anche mantenuto delle preesistenze urbanistiche;

Considerato che l'area di cui trattasi presenta un caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale, perché legato alla conformazione viaria, comprendente strade e piazze di grande rinomanza;

Tale conformazione, per la parte di ampliamento del vincolo ad est, offre uno spaccato di diverse stratificazioni storiche, che vanno dall'edilizia aulica del centro storico all'edilizia borghese dei primi del novecento per arrivare, attraverso un'edilizia minore, alla zona industriale delle ciminiere;

Per quanto concerne, invece, l'ampliamento ad ovest, il vincolo non fa altro che riconoscere la sostanziale identità di questo tessuto edilizio rispetto alla parte già inclusa nella precedente perimetrazione di vincolo paesaggistico;

Considerato che le strade, le piazze e le costruzioni offrono la visione di un singolare susseguirsi di effetti scenografici e di particolari prospettive che possono essere ammirati da molteplici punti di vista situati nell'agglomerato urbano ricadente nel vincolo, soprattutto dalle zone cui è possibile godere vedute panoramiche di rilevante valore estetico sia verso il mare che verso l'Etna, vedute che si traducono in prospettive, nelle quali l'immagine del paesaggio si fonde con le emergenze architettoniche;

Rilevato che recenti fatti di trasformazione del centro cittadino, attuati con interventi di sostituzione realizzati, essenzialmente, all'interno della zona «B» del piano regolatore generale, a margine del centro storico, hanno determinato la perdita di valori culturali legati a tessuti di edilizia urbana di grande decoro architettonico.

Tali eventualità, ora sempre più ricorrenti, vengono stimolate dalla possibilità insita nello strumento urbanistico, che, per le zone «B», consente l'intervento di demolizione e di ricostruzione, a parità di volume.

Sul piano della perdita dei valori ambientali preoccupa soprattutto, il meccanismo dello strumento urbanistico, che, sotto lo stimolo del crescente valore di posizione, assunto, in epoca recente, dagli immobili situati nelle aree centrali, rischia di portare alla cancellazione dell'immagine ottocentesca e dei primi del novecento.

Particolari esempi di sostituzione, non assistiti da una sufficiente valutazione sulla qualità ambientale delle preesistenze edilizie, ancorché prive di autonomi valori storico-artistici, hanno contribuito a creare lacerazioni nella omogeneità del tessuto urbano.

Tali circostanze, messe in relazione alle mutate condizioni di mercato, che sono sostenute da una forte domanda, specie per le attività terziarie, rendono oltremodo delicata la gestione del territorio urbano con deboli vincoli del piano regolatore.

La maggiore sensibilità della cittadinanza nei riguardi della conservazione di un'immagine storicizzata della città, vista alla luce dell'attuale cultura urbanistica, impone un adeguamento degli strumenti di controllo, che la legge pone a disposizione della pubblica amministrazione per la salvaguardia dei valori ambientali, fermo

restando l'auspicio che l'amministrazione comunale, nell'ambito della sua autonomia, valuti una adeguata variante del piano regolatore, che tenga conto delle predette esigenze con strumenti operativi certamente più aderenti alle situazioni reali;

Ritenuto, quindi, che, essendo la perimetrazione del preesistente vincolo paesaggistico, di cui al decreto del presidente della regione Sicilia n. 749 del 29 aprile 1968, inadeguata alla consistenza del patrimonio urbanistico quale è oggi riconosciuto, si appalesa, quanto meno, necessario ridefinire il suo ambito comprendendo nel vincolo tutta l'area sopradescritta;

Considerato che, essendo il perimetro del vincolo paesaggistico, a suo tempo imposto, notevolmente più ridotto rispetto alla perimetrazione del centro storico, indicato dallo strumento urbanistico, occorre, quanto meno, far coincidere con quest'ultimo la perimetrazione del primo;

che occorre, altresì, estendere, in alcuni casi, il vincolo paesaggistico oltre la perimetrazione del centro storico per recuperare brani di tessuto urbano attestati su via Etnea, almeno fino all'attuale Tondo Gèoeni, onde mantenere il carattere dell'edificato sull'intero asse legato alla storia dello sviluppo cittadino, impedendo ulteriori interventi di sostituzione incontrollata;

che, analogamente, occorre includere tutta la zona ottocentesca, tra la via Etnea ed il mare, per la parte posta a nord di corso Sicilia, in cui ricadono strutture urbane, realizzate anche dopo il 1860, che, nel loro complesso, costituiscono documenti di costume edilizio altamente qualificato;

che, inoltre, occorre includere nel vincolo anche la fascia di territorio, attestata su viale Africa fino alla battigia del mare, nella quale permangono testimonianze della cosiddetta «archeologia industriale» che tanto interesse ha già suscitato nell'opinione pubblica sul piano della sua conservazione e recupero, estendendo la fascia stessa verso sud fino a comprendere le zone poste, lato mare, rispetto alle vie 6 aprile e Dusmet, così da assorbire anche la zona della Dogana;

che, nell'insieme delle valutazioni e considerazioni che precedono, si inquadra il «complesso ambientale urbano», ubicato all'altezza del quadrivio formato dall'incrocio del corso Italia con la via Vecchia Ognina, sicché tale complesso viene a costituire argomento di unica trattazione con la predetta proposta di ampliamento del vincolo paesaggistico del «centro storico» di Catania;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di ampliare, in conformità della proposta del 15 giugno 1985 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, il vincolo paesaggistico del centro abitato di Catania, di cui al decreto del presidente della regione Sicilia n. 749 del 29 aprile 1968;

Vista la nota n. 28862 del 25 luglio 1988, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dà il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'imposizione del vincolo stesso;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del centro abitato di Catania, descritta come sopra e delimitata in rosa nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata, con la sola esclusione della parte contornata in blu nella planimetria stessa, di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 15 giugno 1985 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Catania, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Catania, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Catania.

Palermo, 10 agosto 1991

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Verbale n. 48 del 15 giugno 1985

L'anno 1985, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 10, in Catania, nella sede della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, corso Sicilia n. 56, si è riunita, a seguito di accordi telefonici ed in conformità all'avviso di convocazione del 3 giugno 1985, protocollo n. 7989, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31, con D.A. n. 545 del 12 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1983, registro n. 2, foglio n. 103, per discutere il sottoelencato ordine del giorno.

1) Catania - riproposta vincolo paesaggistico relativo al «complesso ambientale urbano» ubicato all'altezza del quadrivio del corso Italia con la via Vecchia Ognina;

2) Catania - proposta di ampliamento vincolo paesaggistico del «centro storico» e dell'abitato;

(*Omissis*).

Sono presenti:

(*Omissis*).

Il presidente espone l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e si conviene di iniziare la trattazione del secondo punto del predetto «ordine».

Nel merito il presidente porta a conoscenza della commissione che recenti fatti di trasformazione del centro cittadino, attuati con interventi di sostituzione realizzati essenzialmente all'interno della zona «B» di piano regolatore generale a margine del «centro storico», determinano la perdita di valori culturali legati a tessuti di edilizia urbana di grande decoro architettonico.

Tale eventualità, ora sempre più ricorrente, viene stimolata dalla possibilità insita nello strumento urbanistico che, per le zone «B», consente l'intervento di demolizione e ricostruzione a parità di volume.

A prescindere dalle considerazioni di natura urbanistica circa l'incremento della densità territoriale a scapito degli standards, quello che maggiormente preoccupa sul piano della perdita dei valori ambientali è il meccanismo instaurato dallo strumento urbanistico che, sotto lo stimolo del crescente valore di posizione assunto, in epoca recente, dagli immobili situati nelle aree centrali, rischia di portare alla cancellazione dell'immagine ottocentesca e dei primi del novecento.

Recenti esempi di sostituzione, non assistiti da una sufficiente valutazione sulla qualità ambientale delle preesistenze ancorché prive di autonomi valori storico-artistici, hanno contribuito a creare lacerazioni nella omogeneità del tessuto urbano.

Questa circostanza, messa in relazione alle mutate condizioni di mercato sostenute da una forte domanda, specie per le attività terziarie, rende oltremodo delicata la gestione del territorio urbano con i deboli vincoli di piano regolatore.

Peraltro, la maggiore sensibilità della cittadinanza nei riguardi della conservazione di una immagine storicizzata della città, vista alla luce dell'attuale cultura urbanistica e riscontrata anche in occasione della larga risonanza prodotta, a tutti i livelli, dal tentativo di demolizione di una villa Liberty, impone un adeguamento degli strumenti di controllo che la legge pone a disposizione della pubblica amministrazione per la salvaguardia dei valori ambientali, fermo restando l'auspicio che l'amministrazione comunale, nell'ambito della sua autonomia, valuti un'adeguata variante del piao regolatore generale che tenga conto di queste esigenze con strumenti operativi certamente più aderenti alle situazioni reali.

Il che potrà anche consentire, in futuro, di liberalizzare quelle zone che risulteranno adeguatamente normate.

Pertanto, poiché la perimetrazione del precedente vincolo paesaggistico delimitato, a suo tempo, con decreto del presidente della regione n. 749/S.G. del 29 aprile 1968 appare inadeguata alla consistenza del patrimonio urbanistico per come oggi riconosciuto, si rende quanto meno necessario ridefinire il suo ambito nella considerazione che:

1) essendo il perimetro del vincolo paesaggistico, a suo tempo imposto, notevolmente più ridotto rispetto alla perimetrazione del centro storico, indicata dallo strumento urbanistico, occorre quanto meno far coincidere con quest'ultimo la perimetrazione del primo;

2) occorre, altresì, estendere, in alcuni casi, il vincolo paesaggistico oltre la perimetrazione del centro storico onde recuperare brani di tessuto urbano attestati su via Etnea, almeno fino all'attuale Tondo Gioieni, onde mantenere il carattere dell'edificato sull'intero asse legato alla storia dello sviluppo cittadino, impedendo ulteriori interventi di sostituzioni incontrollate; così come occorre includere tutta la zona ottocentesca tra la via Etnea e il mare per la parte posta a nord di corso Sicilia in cui ricadono strutture urbane realizzate anche dopo il 1860 che, nel loro complesso, costituiscono documenti di costume edilizio altamente qualificato;

3) inoltre, occorre includere nel vincolo anche la fascia di territorio attestata su viale Africa fino alla battigia del mare, nella quale permangono testimonianze della cosidetta «archeologia industriale» che tanto interesse ha già suscitato nell'opinione pubblica sul piano della sua conservazione e recupero, estendendola verso sud fino a comprendere le zone poste, lato mare, rispetto alle vie 6 Aprile e Dusmet in guisa da assorbire anche la zona della Dogana.

A questo punto da parte della commissione, mentre si condivide l'opportunità che la nuova perimetrazione venga ad includere quelle aree che presentando interesse ambientale, al momento, non godono di idonea normativa, si fa rilevare che essendo il primo punto posto dall'ordine del giorno relativo al complesso ambientale urbano ubicato all'altezza del quadrivio formato dall'incrocio del corso Italia con la via Vecchia Ognina oggetto della medesima valutazione, propone di unificare i due argomenti facendo unica trattazione di vincolo.

La commissione accoglie la proposta unificando la trattazione dei punti *a)* e *b)* del predetto ordine del giorno.

A questo punto, dopo che su invito del presidente si sono allontanati i rappresentanti dell'ispettorato forestale e del corpo delle miniere, la commissione, ritenuto che le zone comprese nella proposta di ampliamento del vincolo a suo tempo imposto con decreto del presidente della regione n. 749/2.G. del 29 aprile 1968, ben giustificano l'opportunità di sottoporle a tutela in quanto costituiscono complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, come peraltro convalidato ampiamente dalla consistente documentazione fotografica dello stato dei luoghi approntata dalla soprintendenza e presa in esame nel corso della seduta,

Delibera

all'unanimità dei componenti:

(*Omissis*).

Di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, commi 4 e 5, le località ricadenti nel comune di Catania e comprese entro il perimetro così individuato: «partendo da piazza Palestro, all'altezza di via Palermo, il vincolo segue una linea che, procedendo in senso orario si attesta lungo il fosso di scolo che delimita la stecca di fabbricati che si affacciano su via Orfanotrofio fino ad incontrare via Vittorio Emanuele, ne segue per un tratto il percorso piegando a sinistra con una linea ideale che si incrocia con via Acquedotto Greco, ne segue il percorso verso nord fino all'incrocio con via Santa Maria della Catena la segue fino all'innesto con via Plebiscito per proseguire poi per via Lago di Nicito fino a piazza S. Maria del Gesù, piega quindi a sinistra su via Cifali fino ad incontrare via Ficarazzi che segue fino a lambire piazza Vincenzo Lanza, prosegue per via Muscatello fino all'incrocio con via Antonino Longo - continua nella via stessa, lambisce piazza Cavour e prosegue per via Filocomo attraversando piazza Beato Angelico - continua per detta via Filocomo fino ad incrociare la via Passo Gravina fino ad incontrare via Bentivoglio all'altezza dell'ospizio dei ciechi il vincolo prosegue con una linea ideale perpendicolare a detta via Bentivoglio attraversando anche via Ardizzone Gioieni fino ad incrociare il viale Andrea Doria fino allo svincolo di Tondo Gioieni - continua con il viale Odorico da Pordenone e piega quindi verso sud lungo la via Caronda fino all'incrocio con via Monserrato. Da qui il perimetro del vincolo prosegue lungo la via stessa, si innesta su via Gabriele D'Annunzio fino all'incrocio con il corso delle Provincie, ne segue il percorso fino all'altezza di corso Italia, contorna il largo Aquilea e

prosegue lungo il corso Italia - attraversa piazza Europa fino alla battigia del mare. Il vincolo segue poi detta battigia includendo la stazione circumetnea, eslcuso il «molo di levante», segue il perimetro delle banchine del «porto nuovo» e del «porto vecchio» includendo la zona della Dogana fino all'incrocio con via Mulino S. Lucia per rientrare con la via Cristoforo Colombo fino all'incrocio di via Fornaciai.

Da qui prosegue su via Gramignani, piega su via Alberti per immettersi su via Mulino a vento fino all'incrocio con via delle Calcare, per sfociare in piazza Campo Trincerato - ne lambisce il lato sud, seguendo per un piccolo tratto via Costantino e proseguendo poi per via Gismondo fino all'incrocio con via Acquicella per chiudersi su piazza Palestro all'altezza della via Palermo.

Dalla perimetrazione come sopra riportata, delimitata da una linea continua di colore rosa fucsia, resta esclusa l'area contornata con linea continua di colore bleu facente parte del «piano di risanamento» di S. Berillo.

Peraltro, viene chiarito che nelle zone di margine, specialmente quando il vincolo coincide con l'asse viario, viene inequivocabilmente assorbita nel vincolo stesso anche la fascia di edificato che si affaccia sulla predetta viabilità.

Nella zona sopra delimitata sono compresi numerosi edifici di interesse storico-artistico per riconosciuta qualità architettonica, che vanno dal settecento fino ai primi anni del novecento. Essi costituiscono pregevoli esempi di architettura catanese che danno alle zone incluse nel vincolo un'immagine propria storicamente fissata nel quadro di una razionale pianificazione urbanistica a «griglia» che nel suo ambito ha anche mantenuto delle preesistenze urbanistiche.

La zona oggetto del vincolo presenta, pertanto, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale legato alla conformazione viaria comprendente strade e piazze di grande rinomanza che per la parte di ampliamento ad est offre uno spaccato di diverse stratificazioni storiche che vanno dall'edilizia aulica del centro storico all'edilizia borghese dei primi del novecento per arrivare, attraverso un'edilizia minore, alla zona industriale delle ciminiere.

Mentre per quanto concerne l'ampliamento ad ovest il vincolo non fa altro che riconoscere la sostanziale identità di questo tessuto edilizio rispetto alla parte già inclusa nella zona ricadente nella precedente perimetrazione di vincolo paesaggistico e, peraltro, per la massima parte già inclusa nel perimetro del centro storico della zona «A» di piano regolatore, tenuto conto soprattutto che dalle predette zone di ampliamento è possibile godere vedute panoramiche di rilevante valore estetico sia verso il mare che verso l'Etna che si traducono in prospettive nelle quali l'immagine del paesaggio si fonde con le emergenze architettoniche.

(*Omissis*).

92A1646

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1992.

Trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; in particolare l'art. 16;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici dell'Ateneo relative al piano di sviluppo delle università per gli anni 1991-93; che per l'Università dell'Aquila prevede, tra l'altro, la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alla approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15, lettera *a*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991;

Viste le delibere del senato accademico in data 12 febbraio 1992 e il consiglio di amministrazione in data 13 febbraio 1992;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà di magistero dell'Università degli studi dell'Aquila con i corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, è trasformata in facoltà di lettere e filosofia con i seguenti corsi di laurea:

a) lettere;

b) filosofia;

c) lingue e letterature straniere;

d) pedagogia.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi dei previsti corsi di laurea della nuova facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

I posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia, di ricercatore e di assistente di ruolo ad esaurimento già in dotazione alla facoltà di magistero, entrano a far parte dell'organico della nuova facoltà di lettere e filosofia.

Correlatamente, i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti di ruolo ad esaurimento devono intendersi assegnati, unitamente al posto, alla nuova facoltà di lettere e filosofia.

Art. 3.

Gli studenti iscritti alla facoltà di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano nei loro studi e sino al loro completamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 5 marzo 1992

Il rettore: SCHIPPA

92A1667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 26 marzo 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo reale di Napoli S.E. Addis Alem Balema, ambasciatore d'Etiopia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 26 marzo 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo reale di Napoli S.E. Rodolfo Aleman Zubieta, ambasciatore della Repubblica del Panama, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 26 marzo 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo reale di Napoli S.E. Ivica Mastruko, ambasciatore della Repubblica della Croazia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 26 marzo 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo reale di Napoli S.E. Marko Kosin, ambasciatore della Repubblica della Slovenia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

92A1670

REGIONE SARDEGNA

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «S. Martino» e autorizzazione all'imbottigliamento della stessa acqua in alcuni contenitori.

L'assessore dell'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna, a parziale modifica dei precedenti provvedimenti numero 4858/36196 del 20 luglio 1989 e n. 2497/16529 del 9 aprile 1991, con proprio decreto n. 7217/47505 del 24 settembre 1991, ha autorizzato la modifica concernente la sola immagine delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «S. Martino» prodotta dalla «S. Martino S.p.a.», con sede e stabilimento nel comune di Codrongianus (Sassari), regione S. Martino.

Con il succitato decreto viene altresì autorizzato l'imbottigliamento della predetta acqua minerale nel tipo «imbottigliata come sgorga dalla sorgente» e nel tipo «addizionata di anidride carbonica» nei contenitori come appresso specificato:

a) P.E.T. della capacità di cl 25, 33, 50, 75, 100, 150, 200;

b) Vetro a rendere e vetro a perdere della capacità di cl 45 e 95;

c) Brik della capacità di cl 100.

92A1673

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1992).

Al settimo capoverso delle premesse al decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 4, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la data della Conferenza Stato-regioni, in luogo di: «7 febbraio 1992», si legga: «*13* febbraio 1992».

All'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, pubblicato alla pag. 6, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la data del parere tecnico del Consiglio superiore di sanità, in luogo di: «12 febbraio *1991*», si legga: «12 febbraio *1992*».

92A1710

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V Emanuele, 146
  Libreria dell UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S a s
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C S.P - Centro Servizi Polivalente S r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M Di Pellegrini e D. Ebbi S n c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO CE DI S r l
  Via Roma, 80

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G B
  Piazza V Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S F
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S n.c
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S Paolino, 45/47
  Libreria Prof le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 6 0 9 2 *

L. 1.200